

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \* Regolamento (CEE) n. 3144/87 del Consiglio, del 19 ottobre 1987, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali ..... 1
- \* Regolamento (CEE) n. 3145/87 del Consiglio, del 13 ottobre 1987, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1987 per il ferro-cromo contenente, in peso, 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune ..... 3
- \* Regolamento (CEE) n. 3146/87 del Consiglio, del 19 ottobre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ..... 4
- Regolamento (CEE) n. 3147/87 della Commissione, del 22 ottobre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 6
- Regolamento (CEE) n. 3148/87 della Commissione, del 22 ottobre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 8
- Regolamento (CEE) n. 3149/87 della Commissione, del 22 ottobre 1987, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 10
- Regolamento (CEE) n. 3150/87 della Commissione, del 22 ottobre 1987, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano ..... 13
- \* Regolamento (CEE) n. 3151/87 della Commissione, del 22 ottobre 1987, relativo alle dichiarazioni di cattura dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che operano nelle zone di pesca di taluni paesi in via di sviluppo con i quali la Comunità ha concluso un accordo di pesca ..... 15
- Regolamento (CEE) n. 3152/87 della Commissione, del 22 ottobre 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ..... 19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 3153/87 della Commissione, del 22 ottobre 1987, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 5 all'11 ottobre 1987	23
Regolamento (CEE) n. 3154/87 della Commissione, del 22 ottobre 1987, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

87/518/CEE :

* <b>Decisione del Consiglio, del 19 ottobre 1987, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° giugno 1987, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1984 .....</b>	<b>31</b>
<b>Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° giugno 1987, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1984 ....</b>	<b>33</b>
<b>Accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1984 .....</b>	<b>34</b>
<b>Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° giugno 1987 al 31 maggio 1990 .....</b>	<b>37</b>

Rettifiche

* <b>Rettifica della decisione 87/293/CEE della Commissione, del 18 maggio 1987, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda (GU n. L 146 del 6.6.1987) .....</b>	<b>38</b>
---	-----------

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3144/87 DEL CONSIGLIO****del 19 ottobre 1987****recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere

tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 1987.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

U. ELLEMANN-JENSEN

## ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 13.03 A V	Estratto di piretro privato della cera	0
ex 39.02 C XI	Fogli di alcole polivinilico, ricoperti su entrambi i lati, di spessore inferiore a 1 mm e con allungamento a rottura (longitudinale o trasversale) uguale o superiore a 65 %	0
ex 39.01 C VII	Poli (ossipropilene) liquido, contenente un gruppo terminale costituito di 3-(3-[2-[2-(2-mercaptoetossi) etossi] etiltio] propossicarbonilammino)-p-tolilcarbamoilossi	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3145/87 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 1987

relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1987 per il ferro-cromo contenente, in peso, 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 476/87<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1624/87<sup>(2)</sup>, il Consiglio ha aperto per il 1987 e ripartito tra gli Stati membri per il ferro-cromo contenente, in peso, 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo il cui volume è stato provvisoriamente fissato a 220 000 t;

considerando che, sulla base dei dati economici attualmente disponibili in materia di consumi, di produzione e di importazione ammesse al beneficio di altri regimi tariffari preferenziali, si ritiene che il fabbisogno comunitario immediato di importazione del prodotto in questione proveniente dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore al volume stabilito dal suddetto regolamento; che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questo prodotto e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria ed una soddisfacente sicurezza di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aumentare il volume summenzionato di un quantitativo corrispondente al fabbisogno delle industrie utilizzatrici fino alla fine dell'anno in corso, cioè 180 000 t;

considerando che è opportuno suddividere il volume dell'aumento in due parti, ripartendo la prima tra taluni Stati membri in proporzione al loro fabbisogno prevedi-

bile e costituendo con la seconda una riserva comunitaria destinata a coprire l'eventuale fabbisogno supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 476/87 per il ferro-cromo contenente, in peso, 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, è portato da 220 000 a 400 000 t.

*Articolo 2*

1. Una prima parte del volume supplementare previsto all'articolo 1, pari a 162 000 t, è ripartita come segue tra taluni Stati membri:

	(in tonnellate)
Benelux	10 500
Germania	56 600
Spagna	14 000
Francia	38 700
Italia	24 500
Regno Unito	17 700

2. La seconda parte, pari a 18 000 t, costituisce la riserva. La riserva prevista all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 476/87 è aumentata così da 21 770 a 39 770 t.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

U. ELLEMANN-JENSEN

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 152 del 12. 6. 1987, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3146/87 DEL CONSIGLIO**  
**del 19 ottobre 1987**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune**  
**del mercato vitivinicolo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'attuale situazione del mercato vitivinicolo è caratterizzata da notevoli eccedenze e che è quindi necessario attuare mezzi diversi dalla distillazione per smaltire tali eccedenze;

considerando che per ridurre il volume dei vini portati alla distillazione e, di conseguenza, i quantitativi di alcole da vino che ne derivano è opportuno offrire un nuovo sbocco ai produttori di mosti;

considerando che le azioni di ricerca svolte dalla Commissione dal 1983 in poi, conformemente all'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 822/87 <sup>(4)</sup>, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1972/87 <sup>(5)</sup>, hanno favorito l'impiego di mezzi alternativi alla distillazione per smaltire le eccedenze dei prodotti del settore vitivinicolo ed hanno mostrato che è perfettamente possibile utilizzare mosti di uve concentrati nell'alimentazione degli animali; che conviene quindi, in via sperimentale, rendere praticabile quest'operazione mediante la concessione di un aiuto per i mosti di uve concentrati utilizzati nell'alimentazione degli animali; che l'importo di questo aiuto deve essere sufficiente, senza tuttavia creare distorsioni di concorrenza insopportabili per i prodotti convenzionali attualmente utilizzati nell'alimentazione degli animali; che conviene prevedere che l'importo dell'aiuto sarà fissato in modo da evitare un aumento artificioso del potenziale vitivinicolo che si tradurrebbe in un'eccessiva produzione di mosti di uve destinati unicamente all'alimentazione degli animali; che allo stesso scopo occorre dedurre i quantitativi di mosti concentrati utilizzati nell'alimentazione degli animali dai quantitativi di vino distillati a norma dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, dato il carattere innovativo di questa nuova misura, conviene limitarne la durata, in un primo

tempo, ad un periodo di tre anni e fissare per questi tre anni un massimale di 300 000 hl per i quantitativi che possono fruire di questo regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 45*

1. È istituito un regime di aiuto per:

- i mosti di uve concentrati,
- i mosti di uve concentrati rettificati,

prodotti nella Comunità, utilizzati per aumentare i titoli alcolometrici di cui all'articolo 18 del presente regolamento ed all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87.

2. La concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 può essere riservata ai prodotti di cui al paragrafo 1 ottenuti nelle zone viticole C III qualora, senza tale misura, non fosse possibile mantenere le correnti di scambio dei mosti e dei vini da taglio.

La concessione con riserva di cui al primo comma, quando è stata decisa, si applica pure ai mosti di uve concentrati rettificati prodotti al di fuori delle zone viticole di cui al suddetto comma negli impianti che ne abbiano iniziato la produzione prima del 30 giugno 1982.

3. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è fissato in ECU per % vol in potenza e per ettolitro di mosti di uve concentrati o di mosti concentrati rettificati, tenuto conto delle differenze tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i prodotti sopra citati e con il saccarosio.

4. Nelle campagne viticole 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991 è inoltre istituito un regime di aiuto all'utilizzazione nell'alimentazione degli animali di mosti d'uve concentrati prodotti nella Comunità.

5. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 4 è fissato in ECU per % vol in potenza e per ettolitro di mosti d'uve concentrati, tenuto conto dell'incidenza, sul prezzo dell'alimento destinato agli animali, della sostituzione di un elemento convenzionale con mosto d'uve concentrato. L'importo è fissato inoltre in modo

<sup>(1)</sup> GU n. C 243 del 27. 9. 1986, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 140.

<sup>(3)</sup> GU n. C 83 del 30. 3. 1987, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.

da non favorire un aumento della produzione dei mosti di uve, che si tradurrebbe in una produzione di mosti d'uve concentrati destinati unicamente all'alimentazione degli animali.

6. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 4 non può superare quello dell'aiuto concesso nel quadro della distillazione preventiva.

7. Nel corso delle tre campagne viticole di cui al paragrafo 4, il quantitativo complessivo di mosto di uve concentrato che forma l'oggetto della misura prevista dallo stesso paragrafo non può superare 300 000 hl.

8. Il quantitativo complessivo di mosto di uve concentrato che forma oggetto, durante una campagna, dell'aiuto previsto al paragrafo 4, è dedotto del quantitativo di vino da tavola che può formare oggetto delle misure previste all'articolo 38 nel corso della campagna successiva. A tal fine, qualora si preveda di limitare il quantitativo massimo di vino da tavola che può essere distillato preventivamente da parte di ciascun produttore, tale limite è modificato di conseguenza.

9. Secondo la procedura prevista dall'articolo 83:

- prima di ciascuna campagna, viene fissato l'importo dell'aiuto previsto al paragrafo 1,
- prima di ciascuna campagna in questione, sono stabiliti l'importo dell'aiuto previsto al paragrafo 4, nonché il quantitativo massimo di mosto di uve concentrato che può formare l'oggetto di tale aiuto,
- sono stabilite le condizioni per la concessione degli aiuti previsti ai paragrafi 1 e 4 e le altre modalità di applicazione del presente articolo.

10. La Commissione trasmette al Consiglio, prima del 1° febbraio 1991, una relazione affinché possa esaminare, prima del 1° settembre 1991, il funzionamento del regime di cui al paragrafo 4.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. TØRNÆS

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3147/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 ottobre 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1944/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 38.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 ottobre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	183,11
10.01 B II	Frumento duro	44,27	243,95 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	32,01	154,98 <sup>(3)</sup>
10.03	Orzo	19,59	179,91
10.04	Avena	82,52	135,32
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	163,13 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	19,59	105,46
10.07 B	Miglio	19,59	114,59 <sup>(5)</sup>
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	19,97	169,17 <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>
10.07 D I	Triticale	<sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>
10.07 D II	Altri cereali	19,59	38,12 <sup>(7)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	6,89	270,87
11.01 B	Farine di segala	58,48	230,64
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	81,87	391,37
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	6,72	291,82

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3148/87 DELLA COMMISSIONE**

del 22 ottobre 1987

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 ottobre 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 41.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 ottobre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

## A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	8,56	8,56	8,47
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,19	0,19	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	8,56	8,56	8,47
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	11,98	11,98	11,98

## B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	15,24	15,24	15,08	15,08
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	11,38	11,38	11,27	11,27
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1987

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 799/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(13)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 19 e 20 ottobre 1987 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 12.<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(10)</sup> GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 13.<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	60,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I b)	60,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I c)	60,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A II a)	70,00 <sup>(2)</sup>
15.07 A II b)	96,00 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	13,20
07.03 A II	13,20
15.17 B I a)	30,00
15.17 B I b)	48,00
23.04 A II	4,80

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3150/87 DELLA COMMISSIONE**

del 22 ottobre 1987

**relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 <sup>(5)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che l'Italia, con una comunicazione in data 15 ottobre 1987, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 500 000 t di frumento duro detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento

italiano può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 500 000 t di frumento duro da esportare verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 500 000 t di frumento duro figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del secondo mese successivo.

*Articolo 4*

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 novembre 1987, alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 16 dicembre 1987, alle ore 12 (ora di Bruxelles).

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento italiano.

*Articolo 5*

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

## ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzino	Quantitativi
Cuneo	3 000,000
Genova	12 792,700
Pavia	15 415,673
Verona	6 555,397
Rovigo	4 007,150
Reggio Emilia	20 347,097
Bologna	21 500,000
Ravenna	38 882,126
Ferrara	77 758,247
La Spezia	24 559,810
Livorno	20 000,000
Firenze	6 300,000
Grosseto	19 697,293
Siena	6 225,486
Ancona	11 127,756
Macerata	1 210,000
Perugia	278,000
Chieti	156,306
Pescara	837,698
Roma	13 572,122
Viterbo	10 040,353
Napoli	36 039,060
Foggia	94 650,487
Matera	10 000,000
Palermo	10 731,940
Caltanissetta	13 315,299
Bari	21 000,000

## ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano

(Regolamento (CEE) n. 3150/87)

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t <sup>(1)</sup>	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

<sup>(1)</sup> Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3151/87 DELLA COMMISSIONE**

del 22 ottobre 1987

**relativo alle dichiarazioni di cattura dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che operano nelle zone di pesca di taluni paesi in via di sviluppo con i quali la Comunità ha concluso un accordo di pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando che la Comunità applica degli accordi di pesca con alcuni paesi in via di sviluppo fondati sul principio della compensazione finanziaria dei diritti di pesca ottenuti;

considerando che per la buona gestione di tali accordi, i quali implicano una importante contropartita finanziaria della Comunità rispondente ai diritti di pesca, è indispensabile che la Commissione sia informata dei risultati delle attività esercitate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque soggette alla giurisdizione del paese partner; che occorre pertanto istituire un regime di registrazione e di notifica dei dati concernenti le catture;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2241/87 prevede, per ciascuna riserva o gruppo di riserva ittiche soggette a un TAC o contingentate, disposizioni concernenti in particolare:

- la tenuta, a bordo dei pescherecci, di un giornale di bordo in cui i capitani devono registrare le catture effettuate;
- la presentazione, al momento dello sbarco dopo ogni uscita in mare, di una dichiarazione di sbarco;
- la comunicazione allo Stato membro interessato di ogni trasbordo del pescato;
- la registrazione degli sbarchi da parte degli Stati membri;

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2241/87, è opportuno estendere l'applicazione di tali disposizioni alle riserve ittiche che non sono soggette a un TAC o contingentate e che sono oggetto di catture da parte dei pescherecci comunitari nelle acque alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi in via di sviluppo sopra menzionati;

considerando che è opportuno prevedere che gli Stati membri notifichino regolarmente alla Commissione i quantitativi sbarcati e tutte le informazioni ricevute inerenti alle catture;

considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, paragrafi 1, 3 e 4 e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CEE) n. 2241/87 si applicano alle attività esercitate dai pescherecci della Comunità che pescano nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi in via di sviluppo in virtù di un accordo tra la Comunità ed uno di detti paesi.

2. L'elenco dei paesi contemplati al paragrafo 1 precedente sarà pubblicato dalla Commissione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

*Articolo 2*

1. Entro la fine del primo mese di ogni trimestre civile, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione i quantitativi catturati nelle zone di pesca interessate e sbarcati nel corso del trimestre precedente, come pure tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2241/87.

2. I dati notificati ai sensi del paragrafo 1 sono ripartiti come negli allegati I e II, secondo i paesi e secondo le specie o i gruppi di specie per tutte le riserve ittiche della zona di pesca interessata.

3. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni ricevute in virtù del presente articolo.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DEGLI SBARCHI E DEI TRASBORDI DELLE CATTURE EFFETTUATE  
NELLE ACQUE DI .....

Paese dichiarante : .....

Periodo : dal ..... al .....

Quantitativi in tonnellate (peso vivo)

Specie	Sbarchi effettuati nel paese dichiarante nel corso del trimestre (a)		Sbarchi effettuati direttamente in paesi terzi nel corso del trimestre (b)	Trasbordi effettuati su navi da carico o pescherecci di paesi terzi nel corso del trimestre (c)	Totale (a) + (b) + (c) = (d)
	dai propri pescherecci	dai pescherecci degli altri Stati membri (1)			
<b>PESCI PELAGICI</b>					
<b>Thunnidae</b>					
Tonno albacora ( <i>Thunnus albacares</i> )					
Tonno bianco ( <i>Thunnus alalunga</i> )					
Tonno obeso ( <i>Thunnus obesus</i> )					
Tonnetto striato ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )					
altri					
<b>Scomberonoridae</b>					
Palomite ( <i>Sarda sarda</i> )					
<b>Xiphiidae</b>					
Pesce spada ( <i>Xiphias gladius</i> )					
<b>Clupeidae</b>					
Sardina, Allaccia ( <i>Sardina, Sardinella</i> )					
<b>Engraulidae</b>					
Acciuga ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )					
<b>Scombridae</b>					
Sgombro ( <i>Scomber japonicus</i> )					
<b>Carangidae</b>					
Suro (Sugarello) ( <i>Trachurus</i> )					
Altri pesci pelagici					
Totale					
<b>PESCI DEMERSALI</b>					
<b>Sparidae</b>					
Orata ( <i>Pagellus, Sparus, Boops, Dentex, Diplodus</i> )					
Pagro ( <i>Sparus pagrus</i> )					
<b>Merlucciidae</b>					
Nasello ( <i>Merluccius</i> )					
<b>Lophiidae</b>					
Rana pescatrice ( <i>Lophius</i> )					
<b>Soleidae</b>					
Sogliola ( <i>Solea</i> )					
Altri pleuronettiformi					
Altri pesci demersali					
Totale					
<b>CEPHALOPODAE</b>					
Calamaro ( <i>Loligo spp, Loliginidae, Ommastrephidae</i> )					
Polpo ( <i>Octopodidae</i> )					
Seppia ( <i>Sepia spp, Sepiola spp</i> )					
altri					
Totale					
<b>CROSTACEI</b>					
Aragosta (Spiny lobster) ( <i>Palinurus, Panulirus, Jasus</i> )					
Astice ( <i>Homarus</i> )					
Gamberi, gamberello					
— <i>Penaeus spp</i>					
— <i>Parapenaeus spp</i>					
— altri					
Altri crostacei					
Totale					

(1) Indicare di quale(i) Stato(i) membro(i).

## ALLEGATO II

DICHIARAZIONE GLOBALE DEGLI SBARCHI E DEI TRASBORDI DELLE CATTURE EFFETTUATE  
NELLE ACQUE DI .....

Paese dichiarante : .....

Periodo : dal 1° gennaio 19... al .....

Quantitativi in tonnellate (peso vivo)

Specie	Sbarchi effettuati nel paese dichiarante (a)		Sbarchi effettuati direttamente in paesi terzi (b)	Trasbordi effettuati su navi da carico o pescherecci di paesi terzi (c)	Totale (a) + (b) + (c) = (d)
	dai propri pescherecci	dai pescherecci degli altri Stati membri (1)			
<b>PESCI PELAGICI</b>					
<b>Thunnidae</b>					
Tonno albacora ( <i>Thunnus albacares</i> )					
Tonno bianco ( <i>Thunnus alalunga</i> )					
Tonno obeso ( <i>Thunnus obesus</i> )					
Tonnetto striato ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )					
altri					
<b>Scomberonoridae</b>					
Palomite ( <i>Sarda sarda</i> )					
<b>Xiphiidae</b>					
Pesce spada ( <i>Xiphias gladius</i> )					
<b>Clupeidae</b>					
Sardina, Allaccia ( <i>Sardina</i> , <i>Sardinella</i> )					
<b>Engraulidae</b>					
Acciuga ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )					
<b>Scombridae</b>					
Sgombro ( <i>Scomber japonicus</i> )					
<b>Carangidae</b>					
Suro (Sugarello) ( <i>Trachurus</i> )					
Altri pesci pelagici					
Totale					
<b>PESCI DEMERSALI</b>					
<b>Sparidae</b>					
Orata ( <i>Pagellus</i> , <i>Sparus</i> , <i>Boops</i> , <i>Dentex</i> , <i>Diplodus</i> )					
Pagro ( <i>Sparus pagrus</i> )					
<b>Merlucciidae</b>					
Nasello ( <i>Merluccius</i> )					
<b>Lophiidae</b>					
Rana pescatrice ( <i>Lophius</i> )					
<b>Soleidae</b>					
Sogliola ( <i>Solea</i> )					
Altri pleuronettiformi					
Altri pesci demersali					
Totale					
<b>CEPHALOPODAE</b>					
Calamaro ( <i>Loligo</i> spp, <i>Loliginidae</i> , <i>Ommastrephidae</i> )					
Polpo ( <i>Octopodidae</i> )					
Seppia ( <i>Sepia</i> spp, <i>Sepiola</i> spp)					
altri					
Totale					
<b>CROSTACEI</b>					
Aragosta (Spiny lobster) ( <i>Palinurus</i> , <i>Panulirus</i> , <i>Jasus</i> )					
Astice ( <i>Homarus</i> )					
Gamberi, gamberello					
— <i>Penaeus</i> spp					
— <i>Parapenaeus</i> spp					
— altri					
Altri crostacei					
Totale					

(1) Indicare di quale(i) Stato(i) membro(i).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3152/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72<sup>(4)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono

rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, le arance dolci fresche, i mandarini freschi, i limoni freschi e le mele delle categorie Extra I e II delle norme comuni di qualità, le uva da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1180/87<sup>(8)</sup>, possono essere resi meno gravosi in caso di esportazione verso i paesi terzi non europei; che, in tal caso, possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79;<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.<sup>(4)</sup> GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 27.

considerando che, per la Spagna e il Portogallo, l'atto di adesione ha istituito un regime di transizione rispettivamente per fasi o per tappe ; che, in particolare, per quanto concerne il regime applicabile alle esportazioni dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso la Spagna, l'articolo 141 prevede che, durante la prima fase, in linea di massima la Comunità non concede restituzioni all'esportazione ; che, in virtù dell'articolo 146, il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere, durante la prima fase, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi, compresi gli aiuti e le sovvenzioni eventualmente concessi all'esportazione ; che l'articolo 275 prevede una procedura speciale per la concessione delle restituzioni alle esportazioni della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso il Portogallo ; che, a norma dell'articolo 283, la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere, durante la prima tappa, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi, compresi gli aiuti o le sovvenzioni eventualmente concessi ; che, stando così le cose, non è necessario prevedere restituzioni per tali esportazioni nel presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate agli importi di cui in allegato.

2. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79 si applicano alle esportazioni di arance dolci, di mandarini, di limoni, di uve da tavola, di noci in guscio, di nocciole sgusciate e di mele la cui definizione figura in allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 ottobre 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(ECU/100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione (?)
ex 07.01 M	Pomodori delle categorie Extra, I e II	4,50
ex 08.02 A I	Arance dolci, fresche : per le esportazioni delle varietà Biondo comune e Sanguigno comune, delle categorie Extra, I e II : — verso i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia — verso le altre destinazioni per le esportazioni della varietà Valencia Late e Ovale calabrese, delle categorie Extra, I e II : — verso i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia — verso le altre destinazioni per le esportazioni delle altre varietà delle categorie Extra, I e II : — verso i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia — verso le altre destinazioni	8,00 5,32 17,00 12,00 14,50 9,67
ex 08.02 B II	Mandarini freschi delle categorie Extra, I e II	7,25
ex 08.02 C	Limoni freschi delle categorie Extra, I e II per le esportazioni verso : — i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia — le altre destinazioni	15,00 10,00
ex 08.04 A I	Uve da tavola : fresche, delle categorie Extra e I	10,50
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate, escluse le mandorle amare	9,67
ex 08.05 B	Noci comuni in guscio	14,00
ex 08.05 G	Nocciole in guscio	7,50
ex 08.05 G	Nocciole sgusciate	14,51
ex 08.06 A II	Mele delle categorie Extra, I e II, escluse le mele da sidro : per le esportazioni verso : — il Botswana, il Lesotho, lo Swaziland, la Zambia, il Malawi, il Mozambico, la Tanzania, il Kenia, il Ruanda, il Burundi, l'Uganda, la Somalia, il Madagascar, le Comore, l'isola Maurizio, il Sudan, l'Etiopia, la Repubblica di Gibuti, i paesi della penisola arabica (?), l'Iran, l'Irak, la Giordania — Hong-Kong, Singapore, la Malaysia, l'Indonesia, la Thailandia e Taiwan — i paesi e territori africani, esclusi quelli sopra indicati e il Sudafrica, la Siria, i paesi ad economia pianificata dell'Europa centrale e orientale, la Jugoslavia, il Brasile, il Venezuela, la Bolivia, il Perù, il Panama, l'Ecuador, la Colombia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia, l'Austria, le isole Færøer, la Finlandia e la Groenlandia	12,00 12,00 4,00

- (<sup>1</sup>) Ai sensi del presente regolamento, sono considerati « paesi della penisola arabica » i seguenti paesi situati nella penisola e i territori che ne dipendono: l'Arabia Saudita, il Bahrein, il Qatar, il Kuwait, il Sultanato di Oman, gli Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), la Repubblica araba dello Yemen (Yemen settentrionale) e la Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen meridionale).
- (<sup>2</sup>) Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono applicabili per le esportazioni:
- effettuate dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo;
  - effettuate dalla Spagna e dal Portogallo verso paesi terzi.
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3153/87 DELLA COMMISSIONE**

del 22 ottobre 1987

**che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 5 all'11 ottobre 1987**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87<sup>(2)</sup>;visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 5 all'11 ottobre 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 5 all'11 ottobre 1987, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 5 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.<sup>(2)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

## ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 5 all'11 ottobre 1987

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzène e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	26,26474 21,01179 31,51769  21,01179 35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	29,94180 21,01179

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3154/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 ottobre 1987**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/87 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87 <sup>(7)</sup> e (CEE) n. 1918/87 del Consiglio <sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1917/87 ha fissato un importo da aggiungere al prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero »;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1987/1988 è stata fissata dai regolamenti (CEE) n. 2292/87 <sup>(9)</sup> e (CEE) n. 2295/87 della Commissione <sup>(10)</sup>;

considerando che per la campagna di commercializzazione 1987/1988 il Consiglio ha modificato la qualità tipo dei semi di girasole; che i coefficienti di equivalenza da applicare ai prezzi dei semi di girasole provenienti dai paesi terzi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2869/87 <sup>(11)</sup> della Commissione;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera <sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 <sup>(13)</sup>, tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi <sup>(14)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2869/87, devono essere esclusi le offerte ed i corsi che

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

<sup>(7)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.

<sup>(8)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 40.

<sup>(10)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 43.

<sup>(11)</sup> GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 16.

<sup>(12)</sup> GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

<sup>(13)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

<sup>(14)</sup> GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei 30 giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì escluse le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti «c» e «f» devono essere aumentati dello 0,2%; che le offerte ed i corsi espressi «fas» e «fob» o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi «cif» per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto «cif» Rotterdam; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte ed i corsi espressi «cif» Rotterdam, devono essere aumentati di 0,242 ECU;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plusvalore risultante dalla presentazione; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e

panelli; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei panelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i panelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo preso in considerazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere adattato anche di un importo uguale, al massimo, al divario determinato al suddetto articolo, quando tale divario rischia di avere un'incidenza sul normale smercio dei semi raccolti nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione per i semi oleosi<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 935/86<sup>(2)</sup>, ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, o nell'impresa di produzione di alimenti per animali, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo; che, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3074/87<sup>(4)</sup>, l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detraendo dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83;

considerando che a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine

<sup>(1)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 15. 10. 1987, pag. 12.

degli stessi semi valido per un carico da realizzarsi durante il mese in cui i semi sono identificati nell'oleificio; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE; che, nel caso in cui non è possibile prendere in considerazione alcuna offerta o alcun corso, devono applicarsi i metodi di calcolo previsti dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83; che il divario suddetto può essere ritoccato in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2681/83 tenendo conto dei prezzi dei principali semi concorrenti;

considerando che l'integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti o trasformati in Spagna e in Portogallo è adeguata in conformità del regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio<sup>(1)</sup>; che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, tale integrazione per i semi raccolti in questi due Stati membri, è introdotta all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio<sup>(2)</sup>, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna prevede la concessione, a determinate condizioni, di un aiuto compensativo; che occorre fissare tale aiuto per i semi di girasole raccolti in Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio<sup>(3)</sup> prevede la concessione di un'integrazione speciale per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo; che occorre stabilire l'importo di tale integrazione;

considerando che l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83 prevede la pubblicazione dell'importo dell'integrazione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo ECU ottenuto in base al calcolo di cui sopra, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/87<sup>(5)</sup>, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo diminuito del 7,5%, o sull'aiuto per l'integrazione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25%, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune
- ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per gli altri Stati membri, la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a),
- ed
- il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che l'aiuto deve essere fissato ogni volta che la situazione del mercato lo esige, e in modo da assicurarne l'applicazione almeno una volta alla settimana; che tuttavia l'aiuto può essere modificato in ogni momento qualora ciò si riveli necessario;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che, in virtù dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83, l'importo dell'integrazione in ECU e l'importo dell'integrazione finale in ciascuna delle monete nazionali devono essere fissati conformemente all'allegato al precedente regolamento; che, in virtù dello stesso articolo, devono essere pubblicati anche i tassi di cambio in contanti o a termine dell'ECU in monete nazionali determinati in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1813/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

<sup>(1)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

<sup>(5)</sup> GU n. L 200 del 21. 7. 1987, pag. 9.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 per i semi di girasole

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO I*

**Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »**

*(Importi per 100 kg)*

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	24,306	24,103	23,025	23,601	23,407	23,804
<b>2. Aiuti finali</b>						
<b>a) Semi raccolti e trasformati in :</b>						
— R.f. di Germania (DM)	58,87	58,42	55,97	57,42	57,00	58,25
— Paesi Bassi (Fl)	65,47	64,94	62,12	63,75	63,26	64,62
— UEBL (FB/Flux)	1 165,37	1 155,48	1 103,34	1 130,46	1 120,98	1 135,31
— Francia (FF)	176,76	175,01	166,15	170,07	168,37	172,03
— Danimarca (Dkr)	210,49	208,61	198,91	203,99	202,19	203,89
— Irlanda (£ Irl)	19,647	19,453	18,491	18,947	18,760	19,010
— Regno Unito (£)	14,211	13,999	13,097	13,499	13,293	13,428
— Italia (Lit)	37 482	37 095	35 095	35 871	35 490	35 924
— Grecia (Dra)	2 435,80	2 356,09	2 130,86	2 182,15	2 124,04	2 105,27
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :</b>						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Pta)	3 721,10	3 690,37	3 498,22	3 575,47	3 544,60	3 575,69
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :</b>						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 775,38	4 727,46	4 518,77	4 603,31	4 561,06	4 553,68

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	26,806	26,603	25,525	26,101	25,907	26,304
<b>2. Aiuti finali :</b>						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	64,83	64,39	61,93	63,39	62,97	64,22
— Paesi Bassi (Fl)	72,15	71,63	68,80	70,43	69,94	71,30
— UEBL (FB/Flux)	1 285,54	1 275,65	1 223,51	1 250,62	1 241,14	1 255,47
— Francia (FF)	195,45	193,70	184,84	188,76	187,06	190,72
— Danimarca (Dkr)	232,38	230,50	220,80	225,87	224,07	225,78
— Irlanda (£ Irl)	21,726	21,531	20,570	21,026	20,838	21,088
— Regno Unito (£)	15,852	15,639	14,737	15,139	14,934	15,068
— Italia (Lit)	41 474	41 087	39 088	39 863	39 482	39 916
— Grecia (Dra)	2 756,65	2 676,94	2 451,71	2 503,00	2 444,89	2 426,12
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53
— in un altro Stato membro (Pta)	4 106,63	4 075,90	3 883,75	3 961,00	3 930,13	3 961,22
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31
— in un altro Stato membro (Esc)	5 204,69	5 156,77	4 948,09	5 032,62	4 990,37	4 982,99

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	34,898	35,063	34,695	35,091	35,410
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— Rf di Germania (DM)	84,17	84,58	83,77	84,82	85,59
— Paesi Bassi (Fl)	93,81	94,26	93,30	94,47	95,32
— UEBL (FB/Flux)	1 674,38	1 682,24	1 664,36	1 682,78	1 698,07
— Francia (FF)	255,75	256,87	253,56	256,04	258,35
— Danimarca (Dkr)	303,14	304,53	301,16	304,61	307,38
— Irlanda (£ Irl)	28,432	28,556	28,211	28,507	28,766
— Regno Unito (£)	21,094	21,162	20,810	21,059	21,248
— Italia (Lit)	54 346	54 576	53 778	54 240	54 731
— Grecia (Dra)	3 768,96	3 751,28	3 651,33	3 666,03	3 698,32
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	530,49	530,49	530,49	530,49	530,49
— in un altro Stato membro (Pta)	4 167,04	4 192,78	4 109,23	4 158,19	4 207,14
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	7 046,43	7 066,21	6 985,67	7 037,71	7 091,92
— in un altro Stato membro (Esc)	6 817,78	6 836,92	6 58,99	6 809,34	6 861,79
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 119,30	4 143,80	4 060,26	4 109,22	4 158,17
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 817,78	6 836,92	6 758,99	6 809,34	6 861,79

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0335380.

## ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
DM	2,075540	2,070510	2,065060	2,060630	2,060630	2,045630
Fl	2,334860	2,331860	2,328970	2,324250	2,324250	2,313170
FB/Flux	43,244100	43,228500	43,215500	43,152900	43,152900	43,113000
FF	6,928020	6,935410	6,943100	6,951460	6,951460	6,978180
Dkr	7,969010	7,984410	8,000260	8,010970	8,010970	8,057980
£ Irl	0,774550	0,775619	0,776586	0,777365	0,777365	0,781562
£	0,693897	0,695682	0,697619	0,699678	0,699678	0,705150
Lit	1 499,35	1 504,57	1 510,43	1 516,59	1 516,59	1 533,71
Dra	159,87200	162,06600	164,15200	166,02600	166,02600	171,57200
Esc	164,00100	164,79600	165,64600	166,81800	166,81800	169,67100
Pta	136,27700	136,82600	137,33100	137,87500	137,87500	139,56500

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1987

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° giugno 1987, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1984**

(87/518/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno condotto negoziati, in conformità dell'articolo 8 dell'accordo sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe<sup>(1)</sup>, per determinare il regime da applicare dopo il 31 ottobre 1986, data di scadenza del protocollo accluso al suddetto accordo;

considerando che, in seguito ai detti negoziati, il 27 maggio 1987 è stato siglato un accordo che modifica l'accordo di pesca;

considerando che, in virtù del nuovo accordo, i pescatori della Comunità ampliata mantengono ed estendono le proprie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe;

considerando che, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio determinare le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso

per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che, nella fattispecie, occorre determinare le modalità in questione;

considerando che sono attualmente in corso le attività di pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe e che l'interesse dei pescatori della Comunità rende imperativo il loro accesso a queste acque sia per assicurare possibilità addizionali di pesca, sia per tener conto del tipo particolare di pesca di una specie migratoria; che è dunque indispensabile approvare al più presto l'accordo in questione;

considerando che, per questo motivo, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° giugno 1987, dell'accordo siglato per evitare un'interruzione prolungata delle attività dei pescherecci della Comunità; che è opportuno concludere l'accordo in forma di scambio di lettere con riserva di una decisione definitiva da adottare in base all'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° giugno 1987, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1984.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e dell'accordo sono acclusi alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 25. 2. 1984, pag. 2.

*Articolo 2*

Onde prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 e, nella misura necessaria all'applicazione dello stesso, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione della risorse della pesca si applicano anche alle navi battenti bandiera della Spagna, registrate in modo permanente nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle isole Canarie, secondo le condizioni definite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione ammi-

nistrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (1).

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. TØRNÆS

---

(1) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° giugno 1987, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1984**

*A. Lettera del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe*

Signor.....,

In riferimento all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di São Tomé e Príncipe, siglato il 27 maggio 1987, che modifica l'accordo sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1984, mi prego informarLa che il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è disposto ad applicare in via provvisoria tale accordo, con effetto a decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 2 dello stesso accordo, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che in questo caso deve essere versata, anteriormente al 31 ottobre 1987, la prima rata pari ad un terzo della compensazione finanziaria fissata nell'accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità economica europea è d'accordo su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor....., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della  
Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe*

*B. Lettera della Comunità economica europea*

Signor.....,

Ho l'onore di confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« In riferimento all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di São Tomé e Príncipe, siglato il 27 maggio 1987, che modifica l'accordo sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1984, mi prego informarLa che il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è disposto ad applicare in via provvisoria tale accordo, con effetto a decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 2 dello stesso accordo, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che in questo caso deve essere versata, anteriormente al 31 ottobre 1987, la prima rata pari ad un terzo della compensazione finanziaria fissata nell'accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità economica europea è d'accordo su questa applicazione provvisoria. »

Mi prego confermarLe che la Comunità economica europea è d'accordo su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor....., l'espressione della mia profonda stima.

*A nome  
del Consiglio delle Comunità europee*

**ACCORDO**

**che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1984**

*Articolo 1*

L'allegato di cui all'articolo 4 e il protocollo di cui all'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe, firmato il 1° febbraio 1984, sono sostituiti dai testi acclusi al presente accordo.

*Articolo 2*

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1987.

---

## ALLEGATO

**CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA  
COMUNITÀ NELLA ZONA DI PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE**

1. Le procedure di richiesta e di rilascio della licenze che autorizzano i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità a pescare nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe sono le seguenti :

Le competenti autorità della Comunità presentano, tramite le autorità della Commissione delle Comunità europee a São Tomé e Príncipe, al ministero incaricato della pesca, tramite le autorità di São Tomé e Príncipe all'uopo designate, una domanda per ogni peschereccio che intenda pescare invirtù dell'accordo, almeno venti giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta.

Le domande sono presentate conformemente ai formulari che sono forniti all'uopo dal governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe ed il cui il modello è accluso in appresso.

Ciascuna licenza è rilasciata per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, una licenza per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità avente le stesse caratteristiche.

Le autorità di São Tomé e Príncipe consegnano le licenze firmate agli armatori o ai loro rappresentanti tramite le autorità della Commissione delle Comunità europee a São Tomé e Príncipe.

La licenza deve essere tenuta a bordo del peschereccio in qualsiasi momento.

2. Le licenze sono valide per periodi annuali. Esse possono essere rinnovate.

I canoni di cui all'articolo 4 dell'accordo, a carico degli armatori dei pescherecci di cui all'articolo 1 del protocollo, sono fissati a 20 ECU per tonnellata di tonno pescato nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso la Banca nazionale di São Tomé e Príncipe di una somma forfettaria di 1 500 ECU all'anno per ciascuna tonniere congelatrice con rete a circuizione e di 200 ECU all'anno per ciascuna tonniere con lenze a canna, equivalente ai canoni dovuti per :

- 75 tonnellate di tonno all'anno pescate da una tonniere congelatrice con rete a circuizione,
- 10 tonnellate di tonno all'anno pescate da una tonniere con lenze a canna.

4. Alla fine di ogni anno viene effettuato un computo provvisorio dei canoni dovuti per ciascuna campagna annua sulla base delle dichiarazioni di cattura rilasciate in via provvisoria dagli armatori e comunicate simultaneamente alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe e della Commissione delle Comunità europee. L'importo corrispondente è versato alla Banca nazionale di São Tomé e Príncipe entro il 31 marzo dell'anno in corso.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per una determinata campagna annua viene stabilito dalle competenti autorità della Commissione delle Comunità europee, tenendo conto della verifica del volume delle catture effettuate, svolta da un'organizzazione scientifica specializzata nella regione.

Gli armatori ricevono notifica del computo e dispongono di 30 giorni per assolvere i propri obblighi finanziari.

Tuttavia, se il computo risulta inferiore all'importo dell'anticipo suindicato, la somma residua corrispondente non è rimborsabile all'armatore.

5. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le competenti autorità di São Tomé e Príncipe comunicano le modalità di pagamento dei canoni, in particolare i conti e le valute da utilizzare.

6. Ogni volta che entrano nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe o che escono da detta zona, i pescherecci della Comunità si mettono in contratto con la radiostazione di São Tomé e Príncipe per comunicare i quantitativi di pesce detenuto a bordo in quel momento. L'indicativo di chiamata viene comunicato agli armatori al momento del rilascio della licenza di pesca. Un peschereccio che venga sorpreso mentre esercita la pesca senza aver comunicato la sua presenza alla radiostazione di São Tomé e Príncipe è considerato senza licenza.

Su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, i pescherecci prendono a bordo osservatori. La presenza dell'osservatore non deve superare il tempo necessario per l'esecuzione di una verifica per campione delle catture.

7. Qualora vengano messe a disposizione dei pescherecci della Comunità, conformemente all'articolo 1, secondo comma del protocollo, possibilità di pesca per pescherecci da traino congelatori, questi pescherecci non saranno autorizzati ad esercitare attività di pesca all'interno della zona delle prime 12 miglia e possono essere obbligati a sbarcare una parte delle catture per contribuire all'approvvigionamento della popolazione locale.

**FORMULARIO PER LA DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA**

1. Periodo di validità : dal ..... al .....
2. Nome del peschereccio : .....
3. Nome dell'armatore : .....
4. Porto e numero d'immatricolazione : .....
5. Tipo di pesca : .....
6. Dimensione delle maglie autorizzata : .....
7. Lunghezza del peschereccio : .....
8. Larghezza : .....
9. Stazza lorda : .....
10. Capacità delle stive : .....
11. Potenza motrice : .....
12. Tipo di costruzione : .....
13. Numero abituale dei membri d'equipaggio : .....
14. Attrezzature radioelettriche : .....
15. Nome del capitano : .....

Le indicazioni suindicate sono fornite sotto la piena responsabilità dell'armatore o del suo rappresentante.

Data della domanda : .....

---

**PROTOCOLLO**

**che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° giugno 1987 al 31 maggio 1990**

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° giugno 1987 e per un periodo di tre anni, sono autorizzate ad esercitare l'attività di pesca, conformemente all'articolo 2 dell'accordo, 52 tonniere congelatrici con reti a circuizione e 10 tonniere a pesce fresco con lenze a canna.

Inoltre, su richiesta della Comunità, questi diritti possono essere integrati con licenze riguardanti altre categorie di pescherecci, in condizioni di esercizio e di finanziamento da stabilire.

*Articolo 2*

La compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata, per il periodo previsto all'articolo 1, a 1 425 000 ECU da versare in tre quote annue uguali.

Tale importo copre le attività di pesca fino ad un massimo di catture di 9 500 tonnellate di tonnidi all'anno; se il volume delle catture realizzate dai pescherecci della Comunità nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe supera tale quantitativo, l'importo suddetto è aumentato in proporzione. Tuttavia, indipendentemente dalle catture effettivamente realizzate, l'importo della compensazione finanziaria è limitato ad un importo massimo di 2 000 000 di ECU per il periodo di validità del protocollo, da versare in tre quote annue uguali.

*Articolo 3*

L'impiego della compensazione di cui all'articolo 2 è di esclusiva competenza del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe. I fondi della compensa-

zione saranno versati sul conto della Banca nazionale di São Tomé e Príncipe.

*Articolo 4*

La Comunità partecipa inoltre, con un importo di 450 000 ECU, al finanziamento di un programma scientifico o tecnico di São Tomé e Príncipe destinato a migliorare le conoscenze alieutiche della zona di pesca di São Tomé e Príncipe. Detto importo servirà in particolare per:

- 1) la realizzazione di una campagna sperimentale volta a migliorare la conoscenza delle risorse di crostacei;
- 2) la partecipazione di São Tomé e Príncipe alle organizzazioni internazionali seguenti: comitato regionale della pesca del golfo di Guinea e ICCAT;
- 3) la partecipazione a riunioni internazionali nel settore della pesca.

La somma suddetta viene messa a disposizione del ministero incaricato della pesca. Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe trasmettono ai servizi della Commissione una relazione succinta sui risultati della campagna sperimentale concernente i crostacei.

*Articolo 5*

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti previsti nel presente protocollo comporta la sospensione dell'accordo di pesca.

## RETTIFICHE

Rettifica della decisione 87/293/CEE della Commissione, del 18 maggio 1987, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 146 del 6 giugno 1987)

Pagina 67, allegato :

— Parte 1, punto 3 :

*anziché*:  $\hat{y} = 64,77 - 1,4444x_1 + 0,0200x \frac{2}{1} + 0,1153x_2$ ,

*leggi*:  $\hat{y} = 64,77 - 1,4444x_1 + 0,0200x_1^2 + 0,1153x_2$ .

— Parte 2, punto 3 :

*anziché*:  $\hat{y} = 65,54 - 1,3498x_1 + 0,0177x \frac{2}{1} + 0,0719x_2$ ,

*leggi*:  $\hat{y} = 65,54 - 1,3498x_1 + 0,0177x_1^2 + 0,0719x_2$ .

— Parte 3, punto 3 :

*anziché*:  $\hat{y} = 68,47 - 1,1616x_1 + 0,0186x \frac{2}{1} - 0,1796x_2$ ,

*leggi*:  $\hat{y} = 68,47 - 1,1616x_1 + 0,0186x_1^2 - 0,1796x_2$ .

---